

# REGOLAMENTO AZIENDALE DELL'ORARIO DI LAVORO DIRIGENZA MEDICA E DIRIGENZA S.P.T.A.

## *Art. 1 - Campo di applicazione*

1. Il presente Regolamento disciplina l'orario di lavoro e l'impegno in servizio del personale dirigente dell'Area Medica e dell'Area SPTA impiegato presso l'Azienda con rapporto esclusivo/non esclusivo, a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno/ridotto, nel rispetto della vigente normativa di settore.

2. Non vi rientrano le prestazioni orarie rese in regime di libera professione "intra-moenia", disciplinate da specifica regolamentazione aziendale.

## *Art. 2 - Finalità e obiettivi*

1. Il presente Regolamento, redatto in conformità alle disposizioni, di legge e contrattuali, che statuiscono in materia di orario di lavoro, si pone l'obiettivo di:

- creare condizioni di lavoro che tutelino il benessere psico-fisico del personale dirigente, quale diritto del singolo ed interesse per l'intera Azienda e per le superiori necessità dell'utenza;
- responsabilizzare i Direttori di struttura nella gestione delle risorse umane assegnate ad ogni singola Unità Operativa.

## *Art. 3 - Orario di lavoro e di servizio definizioni*

1. Per "orario di lavoro" si intende il debito orario settimanale contrattualmente dovuto dal dirigente, mentre per "orario di servizio" si intende il periodo di tempo giornaliero in cui il dirigente assicura, in modo flessibile, la propria presenza in servizio.

## *Art. 4 - Orario di lavoro e orario di servizio*

1. L'orario di lavoro di tutti i dirigenti di cui al comma 1 dell'art. 14 del C.C.N.L. del 3 novembre 2005 - Area Dirigenza Medica ed Area Dirigenza SPTA -, è confermato in 38 ore settimanali. Ciò al fine di assicurare, fermo restando la congruità degli organici dei dirigenti rispetto ai volumi prestazionali, il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari, nonché al fine di favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguentemente agli obiettivi di *budget* negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.

2. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio lavoro con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1, lett. B) dei Contratti Collettivi Nazionali richiamati al punto n.1), articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico loro affidato, in relazione agli obiettivi e programmi che la Direzione Aziendale ha definito di realizzare nell'ambito del processo di budget.

Ai fini di maggior completezza, di seguito si definiscono, in sintesi, le attività dei dirigenti

medici e dei dirigenti sanitari non medici:

- Attività istituzionali: attività assistenziali, di didattica e ricerca effettuabili all'interno dell'orario contrattualmente dovuto;
- Attività straordinarie: effettuabili esclusivamente a seguito di chiamata in pronta disponibilità o guardie o per particolari eventi oggetto di dovuta valutazione da parte della Direzione aziendale;
- Attività aggiuntive: (previa volontaria adesione dell'Interessato), resa ai sensi dell'articolo n. 55, comma 2, del C.C.N.L. 8 giugno 2000, dell'articolo n.14, comma 5, del C.C.N.L. 3 novembre 2005 e articolo n.18 del medesimo Contratto.

3. Nello svolgimento dell'orario di lavoro dei dirigenti n. 4 ore settimanali sono destinabili ad attività diverse dalla precipua attività istituzionale, quali: l'aggiornamento professionale, la partecipazione a corsi ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, ecc.. Tale riserva oraria non rientra nella normale attività istituzionale (attività assistenziale per il personale medico) e non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata, di norma, con cadenza settimanale, ma, in ragione di particolari e motivate necessità di servizio, può essere cumulata in ragione d'anno per impieghi come sopra specificati, oppure utilizzata per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle giornate di congedo ordinario retribuito ex art. 23 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 - Area Dirigenza Medica, ed ex art. 22 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 - Area Dirigenza S.P.T.A. In ogni caso, tale riserva va resa, comunque, compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può, in alcun modo, comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.

4. All'interno delle 4 ore destinate all'aggiornamento professionale, 30 minuti alla settimana (per un massimo di n. 26 ore annue) possono essere utilizzate per il raggiungimento di obiettivi assistenziali ed istituzionali. Questo utilizzo potrà avvenire solo se previsto come fabbisogno dell'Azienda secondo le procedure di budget.

5. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati sia necessario un impegno aggiuntivo, l'Azienda potrà concordare con l'Unità Operativa interessata il ricorso all'istituto di cui all'art. 55, comma 2, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Attività aggiuntive previa volontaria adesione).

6. Per tutti i dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura complessa si applica quanto previsto dall'art. 15 dei rispettivi Contratti Collettivi del 3 novembre 2005. In particolar modo, detti dirigenti sono tenuti ad assicurare la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro articolandolo in modo flessibile, per correlarlo a quello degli altri dirigenti, per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare, nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono tenuti a rilevare la loro presenza in servizio con gli ordinari strumenti informatizzati in uso in ambito aziendale che, pur non avendo alcun carattere fiscale, deve consentire l'applicazione di istituti contrattuali (quali aspettative, malattie, ferie, permessi etc.) o la verifica di eventuali responsabilità ovvero garantire al Dirigente le tutele medico-legali, previdenziali, assicurative ed infortunistiche, nonché la distinzione dell'attività istituzionale da quella libero professionale intramuraria.





## *Art. 5 - Articolazione oraria*

1. La presenza dei dirigenti medici e sanitari non medici nelle strutture e nei servizi dell'Azienda deve essere, di norma, assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana, mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia (rif: art. 16 dei rispettivi CC.CC.NN.LL. del 3 novembre 2005). Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle 12 ore di servizio diurne, la presenza sanitaria è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che si possono presentare nel medesimo periodo. L'Azienda individua i servizi e/o strutture nelle quali la presenza sanitaria deve essere garantita attraverso una turnazione ai fini della copertura sulle 24 ore.
2. Compete al Direttore di struttura la responsabilità di definire il modello organizzativo e l'articolazione, di norma mensile, dei turni, allo scopo di programmare con tempestività, (solitamente entro il 20 di ogni mese), la presenza in servizio del personale sanitario, in conformità alla vigente normativa contrattuale ed ai dispositivi del presente Regolamento, anche utilizzando, se necessario, piani di servizio settimanali. E', inoltre, responsabile della programmazione e della gestione delle presenze in servizio, dei turni di guardia e pronta disponibilità dei dirigenti sanitari operanti nella propria struttura. Pertanto, il Direttore di struttura assume la responsabilità di gestione del proprio personale anche sotto il profilo contabile, sia in riferimento all'attività che, una volta effettuata, generi diritto a compenso, sia in riferimento ad attività che, generando "credito orario", danno diritto a riposo compensativo.
3. L'orario di lavoro dei singoli dirigenti, tenuto conto delle esigenze della struttura e/o servizio di assegnazione, nonché delle necessità derivanti dall'espletamento dell'incarico ai medesimi affidato, è articolato in modo flessibile su 5/6 giorni lavorativi nell'arco della settimana.
4. La presenza dei dirigenti oltre l'orario di servizio è garantita dai servizi di guardia e pronta disponibilità, secondo l'organizzazione definita dall'Azienda, stante i dispositivi di cui all'art. 6, comma 1, lett. B) e artt. 16 e 17 del C.C.N.L. 3 novembre 2005, (rif: articolazione dell'orario e dei piani per assicurare le emergenze).
5. L'Azienda si impegna a monitorare periodicamente la durata oraria delle prestazioni lavorative rese dai dirigenti onde verificare il rispetto di condizioni di lavoro finalizzate ad una protezione appropriata ed al pieno recupero delle energie psico-fisiche.
6. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7 del C.C.N.L. 17.10.2008 in materia di riposo giornaliero, si conviene che la previsione di 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore sia adeguata al fine di garantire ai dirigenti una protezione appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l'efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi o ad altri lavoratori. Sono fatte salve le attività caratterizzate da regimi di reperibilità che possono interrompere la consecutività del riposo.



7. Eventuali ed eccezionali debiti orari occasionali dovranno essere recuperati entro il terzo mese successivo a quello in cui è venuto a determinarsi il debito orario. In caso contrario, si provvederà, d'ufficio, alle relative trattenute economiche. In ipotesi di persistente mancato assolvimento del debito orario si provvederà all'applicazione dei relativi istituti contrattuali.

E' possibile la compensazione delle ore di debito con le ore di credito orario cumulate nei mesi precedenti oppure, in via del tutto eccezionale e a richiesta dell'Interessato vistata dal Direttore di Struttura, compensate con giornate di ferie non godute.

Le ore costituenti credito orario potranno essere utilizzate entro l'anno successivo a quello di maturazione. Se non recuperate entro il predetto termine, le ore verranno azzerate. Fatte salve diverse, motivate, disposizioni del Direttore di Struttura Complessa, finalizzate ad impedirne l'azzeramento.

8. In ogni U.O. deve essere garantita la presenza attiva di almeno un dirigente medico fino alle ore 20.00. Nei giorni di sabato e domenica deve essere garantita la presenza di almeno un medico nelle fasce orarie 8.00-14.00. Il lavoro festivo dà diritto a recupero compensativo, da effettuarsi nel più breve tempo possibile.

#### *Art. 6- Servizio di Guardia*

1. Per "servizio di guardia" si intende la presenza del Dirigente nella singola U.O. (cd "guardia divisionale") o la presenza medica funzionale a più U.O. (cd. guardia interdivisionale di norma in ambito di aree omogenee") nelle ore notturne (dalle ore 20.00 alle ore 8.00) e nei giorni festivi (dalle ore 8.00 alle ore 20.00).

2. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti sanitari ad esclusione del Direttore di struttura complessa ed è distribuito equamente tra tutti i sanitari dell'U.O. qualunque sia la tipologia del loro contratto di lavoro.

3. Sono esentati dai turni di guardia i dirigenti per i quali vigono le disposizioni relative alla tutela della maternità, i dirigenti per i quali il medico competente abbia rilasciato dichiarazione di inidoneità e i dirigenti che, comunque, producano altre certificazioni attestanti limitazioni psico-fisiche, tali da esentare dai turni di guardia, certificazioni rilasciate dalle competenti Commissioni, nel rispetto delle vigenti normative di settore.

#### *Art. 7- Pronta Disponibilità*

1. E' prevista la predisposizione annuale di un Piano finalizzato ad affrontare le situazioni di emergenza sanitaria intraospedaliera (servizi di guardia e pronta disponibilità), tenuto conto della dotazione organica e degli aspetti organizzativi di ogni struttura. Detto Piano verrà attuato previa autorizzazione rilasciata dalla Direzione Sanitaria aziendale., nonché previa informazione alle OO.SS. di categoria.

2. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo di raggiungere la sede di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 minuti circa dalla chiamata.



3. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi. Può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia ed è organizzato mediante impiego di dirigenti medici appartenenti alla disciplina di riferimento. Nei servizi di Anestesia, Rianimazione e *Terapia Intensiva* può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa.

4. Il medico in pronta disponibilità sostitutiva potrà essere chiamato dal personale infermieristico del reparto di appartenenza o da altro sanitario in servizio di guardia attiva. La pronta disponibilità integrativa della guardia, invece, verrà attivata dal sanitario in guardia attiva.

5. Il servizio di pronta disponibilità integrativa dei servizi di guardia è, di norma, di competenza di tutti i dirigenti medici, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo, invece, coinvolge a turno tutti i dirigenti medici esclusi quelli di struttura complessa.

6. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di 12 ore ed un turno di pronta disponibilità non può essere inferiore a 4 ore. Il turno di servizio di pronta disponibilità non può coincidere con il giorno di riposo settimanale. Inoltre, in caso di chiamata in pronta disponibilità notturna, il Direttore di struttura dovrà garantire un adeguato turno di riposo il più ravvicinato possibile al turno in pronta disponibilità effettuato dal dipendente.

7. Nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 9, comma 1, lettera G) del C.C.N.L. del 3 novembre 2005, l'Azienda e le OO.SS. di categoria si impegnano ad individuare i limiti quantitativi di interventi in pronta disponibilità, oltre i quali nei diversi ambiti organizzativi interessati risulti opportuno procedere alla previsione di una guardia attiva.

8. Le ore effettuate a titolo di chiamata in pronta disponibilità saranno retribuite come prestazione di lavoro straordinario o potranno essere recuperate su specifica richiesta del dipendente entro il quarto mese successivo a quello di loro effettuazione.

#### *Art. 8 - Modalità di rilevazione dell'orario di lavoro*

1. Tutti i dirigenti sono tenuti ad osservare e a rispettare l'orario di lavoro ed i propri turni di servizio ed a provvedere alla loro rilevazione mediante utilizzo dei sistemi informatizzati di rilevazione forniti dall'Azienda, il cui uso ha carattere strettamente personale.

2. In ipotesi di omessa rilevazione, determinata da qualsivoglia scusabile errore, omessa rilevazione che non deve avere carattere ricorrente, o in altri casi di carattere eccezionale, il dirigente è obbligato, ai fini della contabilizzazione dell'orario effettuato, ad inserire le timbrature mancanti secondo il sistema, già in uso in ambito aziendale. La timbratura mancante inserita dal dirigente dovrà essere validata dal Responsabile della Struttura Complessa di riferimento (ovvero da altro dirigente da lui delegato). Unicamente in via subordinata il dirigente potrà trasmettere al competente Ufficio Rilevazione Presenze, entro breve termine, dichiarazione di effettuata prestazione lavorativa (prestazione che,

ovviamente, dovrà essere conforme ai piani di lavoro predeterminati nell'ambito dell'U.O. di appartenenza).

#### *Art. 9 - Pausa*

1. Al fine di garantire il recupero delle energie psico-fisiche del dipendente, dopo 7 ore consecutive di lavoro, è fissata, di norma, una pausa di 30 minuti.

2. I dirigenti sono tenuti a timbrare l'interruzione dal servizio prima di accedere alla mensa o di usufruire di servizi alternativi alla mensa, ad eccezione di coloro che sono in turno di guardia festiva e notturna o impegnati in attività che non consentono l'effettuazione di pausa. Qualora ciò non avvenga, si procederà d'ufficio alla contabilizzazione dell'intervallo della pausa pari a 30 minuti. Fatto salvo l'onere posto a carico del Direttore di Struttura Complessa di segnalare mensilmente ai competenti Uffici Rilevazione Presenze/Assenze le pause lavorate da non decurtare.

#### *Art. 10- Ferie*

1. Le ferie devono essere effettuate, di norma, entro l'anno di loro maturazione. Per documentate esigenze di servizio potranno essere fruite entro il 30 giugno dell'anno successivo. Ulteriori deroghe alla disciplina dettata dal presente articolo potranno intervenire solo su disposizione della Direzione generale.

#### *Art. 11 - Congedo aggiuntivo*

1. I dirigenti esposti a rischio da radiazioni ionizzanti o da gas anestetici devono effettuare il congedo aggiuntivo entro l'anno solare di riferimento.

2. Il congedo aggiuntivo deve essere fruito senza soluzione di continuità.

#### *Art. 12 - Personale universitario convenzionato*

1. L'Azienda si impegna a definire con le Istituzioni Universitarie di riferimento, secondo i criteri generali del presente Regolamento, le modalità di effettuazione dell'orario di lavoro, dell'impegno di servizio e degli istituti contrattuali degli Universitari convenzionati, in conformità ad ogni disposizione di legge di riferimento.

2. I criteri di cui sopra sono tesi a garantire i principi di parità di trattamento dei medici in convenzione universitaria con i dirigenti medici ospedalieri, avendo a riferimento l'articolazione dell'orario di lavoro ed i relativi istituti contrattuali.

#### *Art. 13 - Norma finale*

1. Il presente Regolamento si adeguerà in modo automatico a tutte le variazioni che dovessero intervenire negli istituti che ne formano oggetto e contenuto a seguito dell'entrata in vigore di nuove e diverse disposizioni di legge e di contratto. Sarà onere di questa Azienda darne

tempestiva informazione alle OO.SS. di categoria. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, troveranno applicazione le disposizioni di legge ed i contratti vigenti nel tempo.

A handwritten mark or signature, possibly a stylized letter 'G' or a similar symbol, located in the lower right quadrant of the page.